

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 7
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 9
ERRATA CORRIGE	» 11
CONVOCAZIONI	» 11
RELAZIONI PRESENTATE	» 12

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione Lavoro, ZANIBELLI, indi Presidenza del Presidente della IV Commissione Giustizia, ZAPPA.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Delle Fave, ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme sui licenziamenti individuali »;
SULOTTO ed altri: « Regolamentazione del licenziamento » (302).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge, ed intervengono i deputati

Breganze, Sulotto, Cannizzo, Scalia, Borra, Sabatini, Quintieri ed i relatori Fortuna e Russo Spena, nonché il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Delle Fave.

Vengono esaminati particolarmente i punti relativi alla necessità di formulare chiaramente la distinzione tra « giusta causa » e « giustificato motivo » in sede di licenziamento e di evitare che attraverso il gioco delle varie norme possa riaffiorare il principio del licenziamento *ad nutum*. Inoltre, la Commissione si sofferma a considerare la norma sulla inidoneità fisica del lavoratore e le conseguenze che questa formula può produrre sul piano pratico. Viene, infine, manifestato, da quasi tutti gli intervenuti, il timore che con il disegno di legge in esame si venga a limitare la portata degli accordi sindacali e la forza della contrattazione delle varie categorie dei lavoratori.

Il relatore della IV Commissione giustizia, Fortuna, pone chiaramente in rilievo che con questo disegno di legge viene superato ed abrogato l'articolo 808 del codice di procedura civile e, se ciò non avvenisse, il recente accordo interconfederale sui licenziamenti potrebbe essere inficiato di nullità in quanto commette in arbitri delle materie considerate, almeno finora, indisponibili dal nostro codice.

Il relatore della XIII Commissione lavoro, Russo Spena, illustra la schematica prevista dal disegno di legge, in merito alla possibilità che tutti i lavoratori non coperti dal recente accordo interconfederale hanno di deferire in arbitri le loro vertenze relative al licenziamento, oppure di ricorrere al pretore, mentre coloro i quali sono coperti dall'accordo interconfederale hanno oggi soltanto, la possibilità di rivolgersi agli uffici del lavoro e non anche alla magistratura.

Il Presidente invita, quindi, i deputati a presentare gli emendamenti ai vari articoli entro mercoledì della prossima settimana e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alle poste e alle telecomunicazioni, Gaspari.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO e ARMATO: « Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse Amministrazioni » (*Urgenza*) (1490);

NANNUZZI ed altri: « Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato » (1901).

La Commissione, dopo interventi dei deputati Nannuzzi e Armato, del relatore Colleselli e del Sottosegretario Gaspari, approva in un testo unificato, gli articoli delle proposte di legge nella seguente formulazione:

« Soppressione dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato ».

« *Articolo 1.* — I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico ».

« *Articolo 2* — Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative

e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati alla qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. Ai fini della determinazione del soprannumero, i posti accantonati per i concorsi di ammissione in carriera, banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano già coperti ».

« *Art. 3.* — Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato.

Sono fatte salve le speciali disposizioni di legge relative alle assunzioni di invalidi di guerra e categorie equiparate, di personale insegnante e non insegnante non di ruolo per le esigenze della scuola, di personale non di ruolo per eccezionali e temporanee esigenze dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, dell'azienda di Stato dei servizi telefonici, dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli operai per lavori stagionali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'azienda nazionale autonoma delle strade.

In caso di infrazione al divieto di cui al primo comma i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico

dell'amministrazione, ferma restando la responsabilità degli impiegati che vi abbiano provveduto.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038 ».

« Art. 4. — I contingenti di personale civile non di ruolo ancora esistenti presso le amministrazioni dello Stato sono soppressi: il relativo personale è trattenuto in servizio ad esaurimento, salve le cause di cessazione dal servizio previste dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni e l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Al termine della seduta il testo unificato delle proposte di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTE DI LEGGE:

ABATE ed altri: « Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento » (2425);

AMADEI GIUSEPPE e ORLANDI: « Norme sull'indennità parlamentare » (554);

VICENTINI ed altri: « Abrogazione della esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 » (492).

I relatori Carcaterra e Accreman illustrano favorevolmente la proposta di legge n. 2425, che mira a creare un sistema razionale ed obiettivo per la corresponsione dell'indennità parlamentare, attraverso la determinazione di un parametro massimo al quale rapportare le somme da corrispondere, il divieto di cumulo dell'indennità con altri proventi incompatibili con le funzioni di membro del Parlamento, e l'assoggettazione al trattamento fiscale.

A nome dei rispettivi Gruppi, si dichiarano favorevoli alla proposta di legge i de-

putati Laconi, Nannuzzi, Colleselli, Pigni, Almirante e Ballardini.

Esprime alcune perplessità sull'opportunità dell'iniziativa il deputato Zucalli.

La Commissione, infine, scelto come testo base per l'esame la proposta n. 2425, all'unanimità ne approva gli articoli e dà mandato ai relatori di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributi all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2382).

Il Relatore Folchi riferisce sul disegno di legge illustrandone le finalità ed il contenuto e sottolineando l'alto contributo dato dall'I.S.P.I. allo studio, ed alla documentazione sulle questioni di politica internazionale. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Scelba concorda con il Relatore ponendo in rilievo l'opportunità di inserire il contributo all'I.S.P.I., cui fa riferimento il disegno di legge, in un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri in modo da dare carattere permanente al contributo stesso.

I deputati Cantalupo, Pedini e De Marsanich, anche a nome dei colleghi dei rispettivi gruppi parlamentari, si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Serbandini, pur esprimendo alcune riserve sull'obiettività di alcune pubblicazioni curate dall'I.S.P.I., dichiara il favore del suo gruppo al provvedimento in discussione.

Il deputato Bettiol rileva a questo punto la necessità che l'attività dell'I.S.P.I. sia informata ad un principio di rigorosa obiettività, dato che il finanziamento dell'attività stessa è dovuto ad un'erogazione statale.

Il deputato Vedovato sottolinea l'alto livello dell'attività dell'I.S.P.I. e ritiene che se si riuscirà ad esaminare comparativamente i contributi erogati dallo Stato ai vari organismi che svolgono funzioni rilevanti nel campo dell'attività culturale che interessa il Ministero degli esteri, il contributo in oggetto dovrà di certo essere aumentato.

Anche il deputato Brusasca sottolinea l'interesse nazionale dell'attività svolta dall'I.S.P.I., concordando con le conclusioni del Relatore.

In sede di replica, il Relatore Folchi dichiara di condividere le osservazioni formulate dai colleghi e ponendo in rilievo la considerazione di cui gode l'istituto negli ambienti internazionali, conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Lupis, si dichiara favorevole alle conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta la Commissione procede alla votazione finale del disegno di legge che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) (*Modificato dal Senato*) (638-B).

Il Relatore Pedini riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge, illustrandone il contenuto e le finalità e dichiarandosi favorevole alla formulazione attuale del testo.

Il deputato Cantalupo nel dichiararsi favorevole all'approvazione del disegno di legge come risulta inviato dal Senato, raccomanda che il Parlamento e la Commissione esteri non sia esclusa dall'elaborazione delle norme delegate, e che, pertanto la Commissione consultiva prevista dal disegno di legge, sia composta in modo che in essa siano presenti i deputati della Commissione esteri.

Il deputato Scelba si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il deputato Tagliaferri ricorda le ragioni per le quali il Gruppo parlamentare al quale egli appartiene, fu contrario all'approvazione del disegno di legge di delega, rileva che dette ragioni non sono venute meno e che il testo approvato dal Senato non è tale da poter essere considerato idoneo a far mutare la posizione assunta dai deputati comunisti sul disegno di legge.

Il deputato Zaccagnini dichiara che il suo Gruppo non ritiene di dover replicare alle critiche formulate dal deputato Tagliaferri perché vuole rigorosamente attenersi alla norma che vieta di prendere in considerazione temi attinenti ad articoli non modificati dal Senato.

Il deputato Marras si dichiara contrario alle modifiche apportate dal Senato ed al complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge specie per quanto attiene alle disposizioni che consentono al Governo di proseguire sulla linea attuale di politica agraria, politica che, a suo avviso, contrasta con gli interessi dello sviluppo dell'agricoltura italiana.

Il deputato Di Primio dichiara di essere favorevole alle modifiche al disegno di legge apportate dal Senato a soprattutto a quella contenuta nell'articolo 3 del testo in discussione: con detta modifica infatti, a suo avviso, possono essere superate le perplessità suscitate dal carattere ampio della delega conferita al Governo, delega che peraltro ha un oggetto specifico e determinato.

Il deputato De Marsanich pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge, non può sottacere l'efficacia retroattiva della delega conferita al Governo. Coglie l'occasione per ricordare l'impegno assunto dal Governo stesso, quando furono approvati i trattati istitutivi delle Comunità, di riferire annualmente all'Assemblea sull'attività svolta dal Governo italiano in campo comunitario.

Il deputato Vedovato ritiene che per l'avvenire vada precisata la funzione svolta dalla Commissione parlamentare che dovrà collaborare col Governo nella formulazione delle norme dei decreti legislativi; auspica che detta funzione, sul piano sostanziale, possa corrispondere alle ragioni che hanno indotto il Senato a prevederne l'istituzione.

Il deputato Pacciardi dichiara di esser favorevole all'approvazione del disegno di legge perché non vi è altro strumento completamente utilizzabile, al di fuori della delega al Governo, per soddisfare le esigenze che hanno determinato l'iniziativa.

Il deputato Pedini replica ai vari intervenuti sottolineando l'urgenza dell'approvazione della delega.

Il Sottosegretario di Stato Lupis concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge modificato dal Senato, conferendo al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea e deliberando di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962 » (*Approvato dal Senato*) (2423).

Il Relatore Toros riferisce sul disegno di legge illustrandone le finalità ed il contenuto e concludendo in senso favorevole alla sua approvazione.

Il deputato Codacci Pisanelli si associa alla relazione del Relatore sottolineando l'importanza di quanto è stato realizzato e di quanto si realizzerà una volta approvato il disegno di legge.

La Commissione, quindi, passa all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni, conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri » (*Approvato dal Senato*) (2406).

Il Relatore Folchi riferisce ampiamente sul disegno di legge illustrandone il contenuto e soprattutto le finalità che risultano peraltro determinate negli articoli che fissano i principi ed i criteri direttivi cui dovrà informarsi il legislatore delegato. Soffermandosi particolarmente su ciascuno dei principi e criteri direttivi, ne sottolinea l'adeguatezza rispetto alle esigenze di una diplomazia moderna che possa corrispondere ai compiti ad essa affidati nell'attuale momento della dinamica internazionale. Particolarmente, pone in rilievo la direttiva volta ad unificare le carriere e quella che concerne la creazione dell'Istituto di formazione del personale che potrà accedere alla carriera diplomatica: di-

rettive che rispettivamente consentiranno una struttura moderna ed efficiente del Ministero degli esteri ed un reclutamento del personale basato sulla più ampia possibilità di partecipazione dei giovani meritevoli a qualunque ceto appartengano. Conclude proponendo che la Commissione approvi il disegno di legge nello stesso testo trasmesso dal Senato.

Si associano alle conclusioni del Relatore i deputati Brusasea, De Marsanich e Bettiol il quale ultimo auspica che i dipendenti del Ministero degli esteri provenienti dal Ministero dell'ex Africa italiana e che furono inquadri per primi nell'Amministrazione degli esteri possano essere posti in condizioni di accedere alle qualifiche più alte.

Il deputato Cantalupo è favorevole al disegno di legge pur lamentando l'ampiezza della delega, inconveniente che ritiene potrebbe essere ovviato attraverso l'attività della Commissione consultiva che auspica possa essere formata in modo da consentire una partecipazione significativa della Commissione per gli affari esteri.

Il deputato Pezzino dichiara che il Gruppo cui appartiene si asterrà dalla votazione del disegno di legge perché ritiene opportuno non ostacolare l'iter del provvedimento che auspica possa consentire un reclutamento del personale diplomatico non basato in modo sostanzialmente esclusivo sulla provenienza da alcuni particolarissimi ceti sociali.

Il deputato Pedini si dichiara favorevole al disegno di legge e auspica un aumento dei fondi del bilancio degli esteri che consenta l'efficienza dei servizi — cui la delega è certamente uno strumento importante — ma che non può essere garantita con i mezzi attuali.

Il deputato Di Primio concorda con il Relatore e sottolinea le disposizioni del disegno di legge che consentiranno un reclutamento del personale corrispondente alle esigenze democratiche di partecipazione in posizione di parità di tutti i giovani cittadini alle attività più importanti che lo Stato svolge nei vari settori ed in particolare in quello connesso alle competenze del Ministero degli esteri.

Anche il deputato Pacciardi concorda con le conclusioni del Relatore sottolineando però che il suo favore al provvedimento non importa fiducia all'attuale Governo.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ALLE ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono: i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Magri.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965 » (*Urgenza*) (2454).

Il Presidente Ermini riassume i termini della questione rammentando che nella precedente seduta la Commissione aveva approvato i primi 11 articoli del provvedimento approvando altresì in via di principio, per rimmetterli alla Commissione Bilancio allo scopo di ottenerne il parere sulle conseguenze finanziarie, due emendamenti aggiuntivi al primo comma dell'articolo 2 ed un articolo aggiuntivo Codignola; la Commissione aveva deliberato inoltre di accantonare, all'articolo 2, i riferimenti agli articoli 36 e 38 della 1073. Comunica poi che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole suggerendo le modificazioni da apportare per garantire la copertura finanziaria corrispondente agli emendamenti introdotti.

Dopo interventi dei deputati Seroni, Berlinguer Luigi, Pitzalis, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Badaloni, la Commissione approva l'articolo 2 con i due emendamenti aggiuntivi presi in considerazione nella seduta precedente e con il riferimento all'articolo 36 della 1073 in precedenza accantonato, modificandone altresì l'ultima parte su sollecitazione della V Commissione Bilancio. Un emendamento Seroni tendente a sopprimere il riferimento al funzionamento delle Commissioni esaminatrici, non è approvato dalla Commissione. Gli articoli 12 e 13 sono approvati con le modificazioni suggerite dalla V Commissione Bilancio e, sempre con analoghe modificazioni, viene approvato l'articolo aggiuntivo Codignola sul censimento edilizio, che nella seduta precedente era stato approvato in linea di massima e rimesso alla V Commissione Bilancio per il parere.

Su proposta del Presidente Ermini la Commissione approva ancora un articolo aggiuntivo che dispone come la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione prende quindi in esame ed approva, dopo dichiarazioni del rappresentante del Governo, tre ordini del giorno

dei quali il primo presentato dal deputato Berlinguer Luigi, si riferisce alla costruzione di case dello studente; il secondo, presentato dal deputato Reale Giuseppe, sottolinea le esigenze edilizie dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, con il terzo, presentato dal deputato Codignola, indica al Governo i criteri da tener presenti nella costituzione della Commissione che presiederà all'indagine sull'edilizia scolastica.

Il Presidente Ermini, infine, chiede ed ottiene di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge n. 2454 che è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasformazione della scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2237).

Il Presidente Ermini rammenta che nella seduta precedente la Commissione aveva approvato i primi cinque articoli del provvedimento, accantonando l'esame dell'articolo 6 in attesa del parere della V Commissione Bilancio, che è pervenuto ed è favorevole.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 6.

Il disegno di legge n. 2237 è, successivamente, votato a scrutinio segreto ed approvato.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO DI LEGGE:

« Ente " Casa Buonarroti " con sede in Firenze » (2316).

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere » (*Approvato dal Senato*) (2372).

Il Relatore Racchetti illustra le finalità del provvedimento, collegandolo alle modificazioni intervenute nel mondo produttivo moderno che hanno fatto maturare frettolosamente nuove esigenze alle quali il disegno di legge, di cui sollecita una rapida approvazione, intende far fronte, senza pregiudizio per quella disciplina generale del settore che da tutti è auspicata.

Il deputato Scionti afferma che il provvedimento — manchevole in se, è presentato come una mera sanatoria ad una situazione di fatto

nei confronti della quale si sarebbe dovuto e potuto intervenire prima — riflette, con il settorialismo che lo contraddistingue, una concessione padronale dell'istruzione professionale e contraddice ai criteri moderni che devono presiedere alla formazione professionale e culturale del lavoratore. Conclude chiedendo che sia abbinata a questo disegno di legge la sua proposta di legge n. 1961.

Il deputato Finocchiaro critica il carattere di sanatoria postuma del provvedimento, la sua scarsa congruenza con le risultanze della Commissione di indagine relative al liceo linguistico, e preannuncia emendamenti.

Il deputato Valitutti critica non soltanto il carattere di sanatoria del provvedimento ma anche l'ambiguità che contraddistingue la definizione di questo istituto.

Il deputato Buzzi esclude in modo risoluto che il provvedimento sia contraddittorio con le esigenze di ridimensionamento del settore, alle quali il suo gruppo è particolarmente sensibile.

Nello stesso senso si esprime il deputato Franceschini escludendo che il provvedimento possa rappresentare uno ostacolo alla riforma del settore.

Dopo interventi del deputato Codignola, del Relatore Racchetti e del Sottosegretario Magri il quale sottolinea nuovamente le ragioni di urgenza e di opportunità del disegno di legge, affermando che esso non infirma né preclude la ristrutturazione definitiva degli istituti professionali, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (*Parere alla X Commissione*) (2202).

Il Presidente Alessandrini riferisce sulla proposta di legge, ponendone in rilievo il carattere settoriale, in quanto tendente a risol-

vere il problema dell'abitazione per una singola categoria di lavoratori ed in forma contraddittoria ai presupposti di ordine sociale enunciati nella relazione che accompagna la proposta di legge stessa.

Dopo un intervento del deputato De Pasquale, la Commissione pur esprimendo parere favorevole sulla proposta di legge, delibera di riferire alla X Commissione i rilievi e le osservazioni formulati dal Relatore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 » (2418);

TODROS ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (933);

DE PASQUALE ed altri: « Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2278);

DEGAN ed altri: « Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2346);

COTTONE e TAVERNA: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2414).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Cucchi dichiara di consentire sostanzialmente su quanto previsto nel disegno di legge, fatta eccezione per ciò che concerne il disposto dell'articolo 5, ritenendo che la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti direttamente dai proprietari delle aree comprese nei piani di zona in base al 6,50 per cento del costo di costruzione condurrebbe alla applicazione di canoni troppo elevati, dato anche che nel costo stesso verrebbero ad essere comprese le spese per le opere di urbanizzazione. Fornisce quindi una serie di dati relativi ai costi di costruzione nella città di Milano, che dimostrano quanto da lui sostenuto e pone in rilievo la impossibilità di prevedere la realizzazione da parte dei privati delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani di zona, dato il carattere globale ed indivisibile delle opere stesse.

Il deputato Degan rileva che la recente sentenza della Corte costituzionale ha posto la necessità di ricercare una soluzione per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'indennizzo che rappresenti la esplicitazione dei principi espressi nella sentenza stessa. Afferma quindi che nel quadro di tale problematica va considerata la proposta di legge da lui presentata, che vuol costituire un apporto alla discussione in materia e dichiara di accettare sostanzialmente quanto previsto nel disegno di legge, pur chiedendo delucidazioni in ordine al disposto dell'articolo 5 circa il nuovo parametro previsto per la determinazione dei canoni di locazione.

Il deputato Guarra, riaffermata la necessità di inquadrare la problematica urbanistica nel più ampio quadro di quella della proprietà privata, anche a nome della sua parte politica dà atto al Ministro dei lavori pubblici di aver anche recentemente riaffermata la volontà del Governo di dare attuazione alla legge n. 167, la quale ebbe il voto favorevole delle diverse parti politiche, che ora quindi non si possono sottrarre all'obbligo dell'applicazione concreta di essa, a tutti i livelli. Afferma quindi che occorre determinare un criterio per la corresponsione degli indennizzi ai proprietari che saranno espropriati non tenendo conto degli incrementi di valore delle aree, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla vigente legge urbanistica, e che, nel contempo, deve essere dato modo ai proprietari di procedere alla edificazione nell'ambito dei piani attraverso la formazione di comparti edificatori, ciò che consente di esplicitare la funzione sociale della proprietà senza ricorrere ad immotivate espropriazioni. Conclude dichiarandosi contrario alla modificazione del periodo di efficacia dei piani di zona e del parametro stabilito dall'articolo 18 della legge n. 167 per quanto concerne la determinazione dei canoni di locazione, e riaffermando l'esigenza di accelerare le procedure per la concessione dei contributi statali per l'edilizia economica popolare.

Il deputato De Pasquale afferma che la sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo un significato positivo in quanto ha riaffermato i poteri di pianificazione del proprio territorio da parte dei comuni e la possibilità di dissociare il momento della espropriazione da quello a cui si fa riferimento per la determinazione del valore venale del bene ai fini dell'indennizzo, ha permesso tuttavia di aprire un dibattito di più vasta portata avente ad oggetto altre norme della legge n. 167, diverse da quelle dichiarate incostitu-

zionali: su ciò la sua parte non può consentire. Ricorda quindi le posizioni assunte dalle diverse parti politiche in occasione della discussione alla Camera della legge stessa ed illustra i criteri per la determinazione delle indennità di espropriazione contenuti nella proposta di legge da lui presentata, rilevando che essi, pur non essendo la diretta espressione delle posizioni della sua parte politica sul problema, rappresenta tuttavia il necessario adeguamento delle posizioni stesse a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza. Conclude dichiarandosi contrario alla modificazione dell'articolo 18 della legge n. 167, con riferimento anche ad una proposta di legge presentata alla Camera da alcuni deputati socialisti e ad un disegno di legge presentato al Senato, in entrambi i quali è previsto che il canone di locazione degli alloggi non possa superare il 5 per cento del costo di costruzione,

Il deputato Curti Ivano si dichiara contrario ad una estensione della possibilità per i proprietari delle aree comprese nei piani di zona, di costruire direttamente sulle aree stesse, ampliando le facoltà già troppo estese attribuite dall'articolo 16 della legge n. 167, ed afferma che la sua parte politica si riserva di proporre soluzioni relative alla determinazione dell'indennizzo diverse da quella prevista nel disegno di legge. Si dichiara anche contrario alla elevazione del parametro per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti direttamente dai proprietari delle aree, rilevando che già gli attuali canoni di locazione delle abitazioni sul mercato sono superiori alle possibilità economiche dei lavoratori e contesta ai gruppi di maggioranza di voler introdurre alla legge n. 167 modifiche che valgono a svuotarla di ogni effettivo contenuto.

Il deputato Greggi rileva che i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione contenuti nel disegno di legge potrebbero dar luogo, se accolti, ad una nuova dichiarazione di incostituzionalità, in quanto non possono essere posti a carico dei proprietari degli immobili espropriati quei costi sociali che debbono essere sopportati da tutti i cittadini.

Su proposta del deputato De Pasquale, la Commissione delibera quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per addivinare, eventualmente, ad un testo concordato tra le diverse parti politiche.

Il Presidente comunica che del Comitato ristretto, oltre lui stesso, faranno parte i deputati Baroni, Braudi, Cottone, Cucchi, Cur-

ti Ivano, Degan, De Pasquale, Guarra, Montanti, Ripamonti e Todros e che il Comitato stesso è convocato per mercoledì 30 alle ore 18.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 25 GIUGNO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono: il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Ferrari Aggradi e Antoniozzi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Approvato dal Senato*) (2271);

NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (309-bis).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e che sono stati illustrati dai deputati Miceli, Ferrari Riccardo, La Bella, Ognibene, Antonini, Magno, Angelini Giuseppe e Marras gli emendamenti all'articolo 3. Fa presente inoltre di aver incaricato il deputato Mengozzi di sostituire il Relatore Scarscia Mugnozza che non può partecipare alla seduta odierna della Commissione.

Il Relatore Mengozzi, esprimendo parere contrario ai suddetti emendamenti, sottolinea in generale che l'articolo 3 del disegno di legge fissa taluni scopi essenziali da assegnare agli Enti in rapporto ad uno specifico ruolo che a giudizio del Governo e della maggioranza gli enti sono destinati a svolgere nel mondo della agricoltura.

Il Ministro Ferrari Aggradi, confermando la volontà di tener fermo il testo dell'articolo 3, rileva tra l'altro che alcuni emendamenti tendono a capovolgere i compiti di direzione e la connessa assunzione di responsabilità anche politica che spettano al Ministero dell'agricoltura, in rapporto ai quali gli enti devono rappresentare importanti strumenti di attuazione della politica agricola.

Gli emendamenti all'articolo 3 vengono quindi posti in votazione e non approvati. Viene invece approvato l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

Il deputato Anderlini illustra quindi un articolo aggiuntivo, relativo ai poteri da assegnare agli enti dell'Umbria e delle Marche.

Dopo aver considerato che il programma di Governo fa riferimento esplicito ai due enti ed aver illustrato le condizioni di arretratezza della economia agricola della regione umbra, chiede che per l'Umbria l'ente nasca con poteri analoghi a quelli previsti nel piano regionale. In particolare chiede la competenza regionale dell'ente, il controllo di tutti gli incentivi, crediti agevolati e mutui nell'ambito dei piani zonali e il diritto di esproprio per i terreni incolti da almeno tre anni.

Sottolinea inoltre che, mentre gli altri enti hanno da utilizzare una esperienza diretta (di esproprio, di appoderamento, di costruzione di infrastrutture), l'ente Umbro rischia di nascere sul vuoto e in concorrenza con altri enti (i Consorzi, l'Ente Val di Chiana, gli ispettorati) che gli ridurrebbero lo spazio operativo e gli precluderebbero possibilità effettive di azione.

Il deputato Radi, in merito all'emendamento Anderlini, sottolinea la validità dell'esperienza della classe dirigente umbra ed il valore operativo del piano elaborato. Ricorda però che in questa sede si è chiamati a predisporre una nuova disciplina per tutti gli Enti di sviluppo e che quindi è naturale che le proposte formulate dalle forze politiche umbre debbano adeguarsi alla disciplina generale.

Dichiara peraltro che per alcuni aspetti le riserve avanzate da Anderlini sono fondate e meritevoli di approfondimento ed invita quindi il Ministro, in sede di emanazione delle norme delegate, a risolvere il problema del coordinamento tra l'attività degli enti di sviluppo e quella di tutti gli altri enti ed organismi pubblici che operano in agricoltura.

Sollecita infine un chiarimento circa la effettiva estensione a tutto il territorio della regione umbra e marchigiana dell'attività degli enti, chiedendo al Governo l'impegno di rendere concretamente operative le norme relative ai poteri finanziari (concessione di garanzie fidejussorie e di anticipazioni) anche per i due istituendi enti di sviluppo.

Il deputato Antonini afferma che vi è una attesa unanime in Umbria per una modifica del disegno di legge, che tenga conto delle esigenze segnalate nell'articolo aggiuntivo. Conseguentemente la sua parte voterà a favore dell'emendamento Anderlini.

Il Relatore Mengozzi afferma che per alcune delle richieste formulate nell'emendamento, relative alla competenza regionale dell'Ente e al coordinamento dell'attività di quest'ultimo con gli altri organismi operanti in Umbria, il Ministro ha già risposto in maniera soddisfacente. Esprime invece parere

nettamente contrario alla richiesta di attribuzione del potere di elaborazione dei piani zonalmente di sviluppo agli enti, poiché in tal guisa si rischia di sovvertire i criteri di responsabilità che devono essere alla base di una operante politica agricola.

Invita quindi il deputato Anderlini a ritirare il suo emendamento.

Il Ministro Ferrari Aggradi, dopo aver ribadito di essere sensibile alle particolari difficoltà dell'Umbria che si inseriscono in quelle più vaste che contraddistinguono la situazione economica di una larga fascia territoriale dell'Italia centrale, afferma che a suo parere gli enti di sviluppo che verranno creati nelle due regioni potranno giovare delle preziose esperienze accumulate in questi anni in tale settore. Ribadisce di essere favorevole all'attribuzione di competenze regionali ai due nuovi enti; che si troverà modo di rendere operanti le garanzie fidejussorie e le anticipazioni per spese di conduzioni anche per l'Umbria; che si provvederà a coordinare gli interventi dell'Ente di sviluppo con gli altri organismi esistenti.

Dichiara però di dover respingere il tentativo di escludere il Ministero dalla programmazione zonale, poiché è il Governo che deve rispondere di fronte al Parlamento di tutta la politica agricola. Gli enti devono avere una loro autonomia nel quadro di una politica articolata, ma devono rimanere strumenti di attuazione di questa politica.

Dopo aver affermato di essere disposto ad aprire un dialogo anche su tutte le varie questioni in discussione (esproprio, integrazione aziende contadine insufficienti, ecc), conclude auspicando che il deputato Anderlini, sulla base di questo complesso di assicurazioni, ritiri il suo emendamento.

Il deputato Anderlini, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, afferma di voler rendere una personale testimonianza di impegno politico ed insiste nella votazione del suo emendamento.

Il deputato Loreti, dopo aver affermato che l'invito del Ministro avrebbe dovuto a suo giudizio essere accolto, data la sostanziale concordanza di valutazioni tra Governo e proponente, dichiara che la sua parte voterà contro l'emendamento perché coerente con l'impegno politico assunto in sede alla maggioranza di Governo.

Posto in votazione, l'emendamento Anderlini non è accolto.

Non viene quindi approvato un altro articolo aggiuntivo, illustrato dal deputato Marras, col quale si propone la istituzione, nelle

zone ove l'Ente di sviluppo intendesse attuare un piano organico di trasformazione, di un comitato zonale, formato da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di categoria.

Viene poi approvato l'articolo 4 nel testo del disegno di legge, dopo che è stato respinto un emendamento del deputato Ferrari Riccardo, tendente ad escludere l'attribuzione dei nuovi compiti agli enti e dopo il ritiro, previa assicurazione del Ministro sulla futura emanazione di norme di coordinamento in materia, di un emendamento del deputato Antonini, tendente a prescrivere l'obbligatorietà per l'Ente della Val di Chiana di coordinare i suoi interventi con quelli dell'Ente di sviluppo.

Vengono quindi approvati senza modifiche gli articoli 5 e 6 del disegno di legge, dopo che il deputato Ferrari Riccardo ha ritirato due emendamenti soppressivi.

Sull'articolo 7 il Ministro Ferrari Aggradi esprime una riserva di carattere generale e dichiara che il Governo comunicherà in Aula il proprio atteggiamento al riguardo.

Dopo tale dichiarazione, vengono respinti due emendamenti del deputato Ferrari Riccardo, di cui uno soppressivo, e l'articolo 7 viene approvato nel testo del disegno di legge.

Non vengono quindi approvati tre emendamenti aggiuntivi: del deputato Gessi Nives, che propone l'impiego delle somme disponibili per la liberazione di situazioni debitorie delle imprese di assegnatari; del deputato Gombi, che chiede la formazione presso ogni ente di un fondo di rotazione; del deputato Ferrari Riccardo, che propone la concessione dell'immediato riscatto da parte degli assegnatari dei terreni loro assegnati.

L'articolo 8 viene poi approvato senza modifiche, dopo che la Commissione ha respinto tre emendamenti del deputato Ferrari Riccardo.

Gli articoli 9, 10 e 11 vengono quindi approvati senza modifiche, e con la reiezione di tre emendamenti soppressivi del deputato Ferrari Riccardo.

Non viene accolto quindi un emendamento Marras, inteso a far riconoscere al personale degli Enti di riforma una anzianità convenzionale.

L'articolo 12 è infine approvato senza modifiche.

Il deputato Ferrari Riccardo illustra un emendamento, col quale si chiede che vengano presentati in allegato al bilancio del Ministero i bilanci dei singoli Enti di sviluppo.

Il Ministro assume impegno in tal senso e l'emendamento è ritirato.

Non vengono quindi approvati i seguenti ulteriori emendamenti: del deputato Villani, che propone che i piani di valorizzazione indichino le formule contrattuali da adottare in sostituzione dei contratti atipici esistenti e per il superamento della mezzadria; del deputato Giorgi, che chiede la costituzione di sezioni speciali dell'Ente di sviluppo per zone omogenee da considerare montane; del deputato Miceli, che propone che gli enti possano sostituire i consorzi di bonifica nei casi di richiesta da parte dei proprietari consorziati o dei consigli comunali interessati; del deputato Magno, che propone la formazione di una commissione di deputati e senatori per esprimere il parere in sede di attuazione della delega; ed infine del deputato Beccastrini, che chiede la pubblicazione in allegato al bilancio dell'agricoltura dei bilanci consuntivi e preventivi degli Enti di sviluppo.

La Commissione dà incarico al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Bignardi annuncia che presenterà una relazione di minoranza.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bolettino delle Commissioni Parlamentari* del 24 giugno 1965, a pagina 1, prima colonna, nel comunicato della Giunta delle Elezioni, 1° comma, 3° rigo, anziché « del IX Collegio (Verona) » leggasi « del X Collegio (Venezia) ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(IV Giustizia e XIII Lavoro)

Mercoledì 30 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme sui licenziamenti individuali (2452) — Relatori: Fortuna, per la IV Commissione,

Russo Spena, per la XIII Commissione — (Parere della XII Commissione);

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302) — Relatori: Cacciatore, per la IV Commissione, Russo Spena, per la XIII Commissione).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 30 giugno, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti di lingue estere (Approvato dal Senato) (2372) — Relatore: Racchetti — (Parere della V Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897) — (Parere della II, della V e della IX Commissione);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole materne statali per l'infanzia (Urgenza) (938) (Parere della I, della II, della V e della IX Commissione);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148) (Parere della V Commissione);

DEGAN ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (821) (Parere della V Commissione);

— Relatore: Rampa.

Esame della proposta di legge:

FINOCCHIARO: Riconoscimento di qualifica ai licenziati dagli Istituti professionali, (2209) — Relatore: Romanato — (Parere della XIII Commissione).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante norme sul personale direttivo e docente della scuola (317) — Relatore: Franceschini — (Parere della V Commissione).

Esame delle proposte di legge:

ROMANATO: Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli istituti musicali (1039) — Relatore: Bertè;

COLASANTO ed altri: Inquadramento del personale direttivo e docente delle soppresse scuole tecniche nei ruoli degli istituti professionali e disciplina degli incarichi e supplenze nei medesimi istituti (1709) — Relatore: Racchetti — (*Parere della V Commissione*);

Esame delle proposte di legge:

ROMANATO e PIZZALIS: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);

LEONE RAFFAELE: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti e condizioni (1777);

— Relatore: Racchetti.

Esame delle proposte di legge:

CRUCIANI e GRILLI ANTONIO: Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernente provvedimen-

ti per l'educazione fisica (72) — (*Parere della V Commissione*);

TITOMANLIO VITTORIA: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (250);

LETTIERI ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1188);

URSO ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1209) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: De Zan.

RELAZIONI PRESENTATE

XI Commissione (Agricoltura):

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (*Approvato dal Senato*) (2271);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (309-bis);

— Relatore: Scarascia Mugnozza, *per la maggioranza.*

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 20,30